PSICOLOGIA CULTURALE

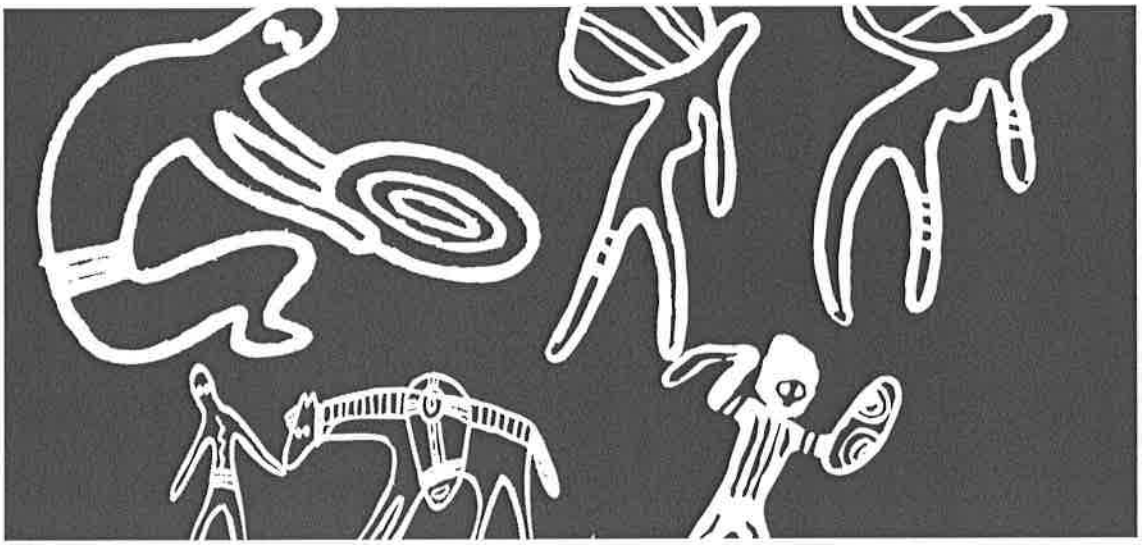

NUMERO 3

FIRERA & LIUZZO
PUBLISHING

03

PSICOLOGIA CULTURALE

Contesto, cultura, diritto

a cura di
J. Bruner, F. Di Donato & A. Smorti

FIRERA & LIUZZO
PUBLISHING

FIRERA & LIUZZO
PUBLISHING

Firera & Liuzzo Publishing è un marchio di Firera & Liuzzo Group

© 2013 - Firera & Liuzzo Group
Via Sistina, 15 - 00187 Roma
www.fireraliuzzo.com

Direttore

Antonio Iannaccone (Université de Neuchâtel)

Co-direttore

Andrea Smorti (Università di Firenze)

Comitato Scientifico

Anna Maria Ajello (Università di Roma "Sapienza")
Pietro Boscolo (Università di Padova)
Michel Brossard (Université de Bordeaux)
Jerome Bruner (New York School of Law)
Renzo Carli (Università di Roma "Sapienza")
Felice Carugati (Università di Bologna)
Margarida Cesar (Universitad de Lisboa)
Michael Cole (University of California, San Diego)
Francesco Paolo Colucci (Università di Milano-Bicocca)
Willem Corsaro (Indiana University)
Angela Maria Di Vita (Università di Palermo)
Yrjö Engström (Helsinki University)
Michèle Grossen (Université de Lausanne)
Michèle Guidetti (Université de Toulouse "Le Mirail")
Beatrice Ligorio (Università di Bari)
Giuseppe Mantovani (Università di Padova)
Bruno Mazzara (Università di Roma "Sapienza")
Nathalie Muller Mirza (Université de Lausanne)
Anne-Nelly Perret Clermont (Université de Neuchâtel)
Clotilde Pontecorvo (Università di Roma "Sapienza")
Alberto Rosa (Universidad de Madrid)
Vitaly V. Rubstov (Psychological Institute of Russian Academy of Education)
Roger Säljö (Linköping University)
Sergio Salvatore (Università del Salento)
Andrea Smorti (Università di Firenze)
Valérie Tartas (Université de Toulouse "Le Mirail")
Bertrand Troadec (Université de Toulouse "Le Mirail")
Peeter Tulviste (University of Tartu, Estonia)
Jaan Valsiner (Clark University)
Maria Serena Veggetti (Università di Roma "Sapienza")
Tania Zittoun (Université de Neuchâtel)

Redazione

Claudio Longobardi (Università di Torino)
Monica Mollo (Università di Salerno)
Ruggero Ruggieri (Università di Salerno)
Luca Tateo (Università di Salerno)

Contatti con la redazione e invio contributi:

DISUFF – Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione
Università degli Studi di Salerno
Via Ponte Don Melillo, s.n.c.
I-84084 Fisciano (SA)
psicologia@unisa.it

INDICE

Editoriale
di Antonio Iannaccone & Andrea Smorti 7

Contesto, cultura, diritto. Presentazione
di Flora Di Donato & Andrea Smorti 9

What should psychology study, and why?
di Jerome Bruner 23

Sulla complessità della decisione giudiziaria
di Michele Taruffo 29

Odd Couple. Law and Psychoanalysis: The Austrian beginnings of a continuing debate
di Sergio Caruso 45

Learning to make a case in law school: Categorizing events and actions in legal discourse
di Åsa Mäkitalo 83

"What did actually get?". Communication with young people in youth criminal cases
di Ulrike Schultz 115

Le storie legali come "chiavi di accesso" alla cultura (locale). Il caso di V*
di Flora Di Donato 139

Editoriale

Antonio Iannaccone & Andrea Smorti

Il numero monotematico dedicato ai rapporti fra Psicologia culturale e Diritto può essere considerato un evento editoriale di notevole portata e ciò per diverse ragioni.

Innanzitutto l'intreccio disciplinare che, specialmente in alcuni dei contributi presenti in questo numero, si concretizza in un vero e proprio tessuto interdisciplinare costituisce anche uno degli aspetti fondanti della epistemologia culturalista. L'approccio culturalista in psicologia, come è ben noto, prende origine proprio dall'incontro di diverse prospettive di ricerca (dalla filosofia, all'antropologia, alla sociologia, tanto per citare qualche esempio evidente) e proprio grazie a questa molteplicità di prospettive esso ha prodotto analisi di fenomeni sociali complessi di notevole portata, affrancandosi così, in buona misura, dalla consueta tendenza della disciplina a situarsi esclusivamente a livelli di analisi intraindividuali.

Il caso qui rappresentato della interdisciplinarietà di Diritto e Psicologia culturale è emblematico. È raro infatti, ad eccezione, naturalmente, delle comparazioni interculturali o di specifici sistemi di regolazione dei rapporti interpersonali in determinate aree geopolitiche, che gli studi giuridici si pongano il problema della cultura intesa come "elaborazione di significati" (come, ad esempio, la determinazione della nozione di "verità" nel processo dal punto di vista degli attori protagonisti) o il significato culturale e sociale dell'azione giudiziaria stessa. L'idea appartiene sostanzialmente a quell'approccio inaugurato da *Minding the Law*, il noto contributo di Jerome Bruner, attraverso il quale la psicologia culturale ha messo in rilievo la necessità di una lettura del Diritto che assuma come elementi fondanti del ragionamento e dell'attività giuridica la presa in conto degli ancoraggi sociali e culturali che ne determinano necessariamente la natura e il suo concreto dispiegarsi.

L'altra ragione che rende questo numero particolarmente interessante è legata agli approcci metodologici proposti nei diversi lavori. Per la psicologia culturale evidentemente la questione del metodo va ben al di là della semplice opzione tecnica. Una delle ragioni che hanno sostenuto la ricerca culturalista fin dalle sue origini è proprio l'attenzione fondamentale ai modi con i quali il disegno di ricerca viene concepito, alla maniera che caratterizza

la raccolta dei dati, la loro interpretazione, le modalità con le quali essi vengono restituiti ai partecipanti e così via. Non è un caso che approcci del tipo idiografico e narrativo, largamente utilizzati in psicologia culturale, vengano adottati efficacemente in alcuni dei lavori raccolti in questo numero.

Non si tratta dunque dell'ennesimo tentativo di riformulare una psicologia giuridica in senso classico. Gli apporti della psicologia al Diritto e alle sue "applicazioni" coprono, di fatto, un'area molto vasta e consolidata: basti pensare, a titolo esemplificativo, all'ambito peritale o a quello del cosiddetto "profiling" celebrato e spesso deformato dalla sovraesposizione mediatica.

Collocandosi in una prospettiva scientifica sostanzialmente diversa, questa rilevante raccolta di contributi presenta proposte teoriche e ricerche che esplorano i confini fra Diritto e Cultura, nel tentativo, a nostro parere ben riuscito, di far emergere la natura socio-culturale delle scienze giuridiche, colmando un vuoto importante in un'area di investigazione e riflessione teorica il più delle volte opacizzata da visioni eccessivamente positivistiche e nomotetiche.

Contesto, cultura, diritto. Presentazione

Flora Di Donato & Andrea Smorti

Su psicologia "culturale" e diritto: per una "cultura" dell'interdisciplinarietà!

L'idea di uno *special issue* su "contesto, cultura e diritto" si è originata qualche anno fa a seguito di un eccezionale "incontro", in seno alla NYU, che aveva permesso ai curatori di questo numero di "dialogare" su temi di comune interesse. Si trattava del corso di "Culture and Law" tenuto, nel 2006, dai proff. Jerome Bruner e Oscar Chase, alla School of Law, che aveva fornito non pochi stimoli; uno dei seminari aveva visto come ospite il prof. Michele Taruffo – tra gli Autori di questo special issue – offrendo l"occasione per un dibattito sui temi della "verità e prove nel processo civile" (1). In questa circostanza emergeva, ancora una volta, la tensione da sempre esistente tra modelli "positivisti" di approccio alla conoscenza della realtà e del diritto – centrati sulle prove, come nel caso del processo – e modelli critici o "aperti", tesi a sperimentare l'esperienza conoscitiva nella sua complessità. In occasione del seminario, il prof. Taruffo aveva ben spiegato le ragioni di queste distinzioni, da ricercare semplicemente nella tradizione storica e di pensiero che distingue l'Europa continentale da altre aree, come quella anglo-americana, per esempio. La prima è notoriamente ispirata a forme di razionalismo di ascendenza illuministica – e ancora prima di derivazione aristotelica – che hanno dato vita nel corso del tempo ad apparati di formalizzazioni e finzioni (leggi, codici, burocrazia); la seconda è improntata ad atteggiamenti di "realismo" e "pragmatismo" che si sono tradotti, nel tempo, in quella che si potrebbe definire una "giurisprudenza del caso concreto", con una prevalenza di modelli di processi con giuria.

È quanto in parte mette in luce anche Jerome Bruner, in uno degli articoli "pioneristici" dedicati alla definizione del connubio tra psicologia e dirit-

to, ripartendo dalla perenne divisione tra psicologi "positivisti" e "psicologi del significato" (2). I primi guardano alla mente come a "uno specchio della natura", capace di riflettere le regolarità esistenti nel mondo, attraverso riproduzioni *in vitro,* come in un "laboratorio scientifico", e all'uomo come "organismo naturale". In questo modo essi propongono una "metafora scientifica", come un'altra, con l'obiettivo latente di "coprire" finalità che possono essere considerate anche "ideologiche". I secondi, invece, tengono conto del fatto che gli uomini vivono in una storia e in una cultura e che agiscono sulla base di significati che essi elaborano nel corso della loro partecipazione agli accadimenti o alle azioni umane. Questa seconda idea di mente, secondo Bruner, meglio si addice anche allo studio del diritto, che non è fatto solo di leggi o regolamenti ma anche di "pratica quotidiana".

Evidentemente, la scelta dell'uno e dell'altro comporta differenze considerevoli anche sul piano dei risultati dell'indagine. Scegliere un approccio culturalista significa, per esempio, poter mettere in luce come il diritto possa essere considerato prototipico del "modo in cui una cultura struttura il mondo dei suoi partecipanti" (3). Diritto e cultura sono "interdipendenti" anche nel senso che il diritto ha la funzione di modellare le relazioni – oltre che i singoli comportamenti – all'interno della comunità e a sua volta esso ne risulta modellato attraverso la creazione di "codici" che sono "interni" o "impliciti" ai contesti vita e che hanno la funzione di consentire il "mantenimento" dell'ordine costituito.

D'altra parte, l'opposizione *naturalismo-positivismo/contestualismo-culturalismo* rispecchia distinzioni che possono essere considerate "tipiche" non solo per la psicologia o il diritto e che a loro volta riflettono posizioni critiche e metodi di lavoro che da qualche decennio vanno in generale affermandosi nelle scienze umane e sociali. Valga su tutti, come esempio, il *narrativismo* e la sua capacità di inglobare distinzioni come realtà/rappresentazioni, verità/metafora, fatti/norme, fatti/valori, armonizzandole nel loro insieme senza per forza annullarle o confonderle (4). In tal senso sarà utile ricordare, che uno dei maggiori contributi provenienti dalla psicologia culturale riguarda proprio lo studio delle narrazioni, intese come pratiche discorsive e principale veicolo di creazione, trasmissione e mantenimento dei "significati" (5). Anche quelli giuridici – oltre che propriamente culturali.

Lo studio del connubio *narrazione-diritto* può senz'altro dirsi una delle sperimentazioni interdisciplinari più riuscite, stimolate in parte dalla psicologia culturale, come dimostrato dalla recente ed enorme diffusione di studi in materia, soprattutto nel contesto statunitense, negli ultimi decenni. La gran parte di essi proprio in seno alla NYU, che ha sviluppato, tra gli altri, un

approccio cd. *clinical* allo studio dei casi giudiziari considerati come "storie più ampie di una cultura" – quella americana (6). Si tratta di un metodo di ri-costruzione dei casi volto a far luce sulle dinamiche narrative e "trasformative", attraverso le quali prende forma "la realtà" che viene presentata, documentata e provata nel processo giudiziario; tenendo conto anche di dinamiche contestuali più vaste (di tipo politico o in senso lato ideologico, per esempio) (7).

I riferimenti sin qui considerati naturalmente non sono esaustivi, né per l'area tematica né per l'area geografica considerate (8). Anche l'Europa, nonostante la sua "resistente" tradizione, si apre alla compenetrazione di metodi e linguaggi che sono riconducibili alla feconda tradizione umanistica che da sempre la caratterizza (9). Valga su tutti il riferimento a quell'indirizzo di ricerca di *Diritto e Letteratura* che sebbene sia di codificazione statunitense si nutre, sin dalle origini, dei contributi epistemologici e filosofici di autori come Ricoeur o Gadamer (10).

L'apertura del diritto a contributi provenienti da altri "campi" si traduce in approcci nuovi, all'interno dei quali l'apporto dell'una e dell'altra disciplina non è più esattamente distinguibile né scindibile. Si parla già da tempo di *Law and*, per riferirsi al connubio del diritto con l'economia, con le arti, con la letteratura, e così via. In particolare, l'approccio di *Law and Humanities* tende a sintetizzare il contributo dell'antropologia, della sociologia, della filosofia, della letteratura e della stessa psicologia, per la comprensione dei fenomeni giuridici. Questi ultimi vengono ricondotti alla loro matrice originaria che risiede, appunto, nell'"attività dell'uomo", come protagonista della sua storia e considerato in relazione al suo ambiente di vita e di attività.

Cosicché l'idea che vuole essere ribadita con questo *numero speciale* – in parte sopra accennata – è che la comprensione del diritto non può essere scissa dalla comprensione del "contesto" nel quale esso prende vita e forma. Il diritto viene considerato non solo come una speciale disciplina in grado di abituare gli studenti ad una particolare forma di riflessione e ragionamento, idonea, a sua volta, a produrre "categorizzazioni della realtà" – come dimostra il contributo di Mäkitalo (pp. 83-113) – ma come qualcosa di più. Si tratta, in primo luogo, di uno strumento di regolazione delle relazioni sociali e di "potere" che, per sua natura, tende a contrapporre individui ed istituzioni fino a provocare, in parte, la creazione di "sistemi culturali di regole" per la gestione e soluzione dei "conflitti" nei contesti di azione (Di Donato, pp.). Esso può inoltre avere una funzione catartica o "riflessiva", obbligando i consociati a rispecchiare i propri comportamenti in significati che il più delle volte possono risultare "speciali", se non incomprensibili ma vincolanti nella

vita quotidiana o "intima" e dunque "normativi" (Caruso, pp. 45-81). E parte della vita quotidiana è il processo giudiziario, nel suo significato basilare di strumento per accertare la verità, non privo di contraddizioni al suo interno ma ispirato ad una logica di funzionamento, in principio rigorosa (Taruffo, pp. 29-44), che può tuttavia dar vita a disfunzioni a causa della complessità delle situazioni che esso deve "trattare". Ne costituisce un esempio il processo penale minorile che vede come protagonisti "individui speciali", con la loro difficoltà ad entrare in contatto con i meccanismi di funzionamento giudiziario ed il tecnicismo che lo caratterizza, anche per via della peculiarità del linguaggio e delle rappresentazioni che caratterizzano questa età della vita (Shultz, pp. 115-138).

L'apertura del numero speciale a contributi provenienti da aree disciplinari differenti poggia anche sulla considerazione che sebbene la psicologia culturale abbia avuto il merito di far ri-*pensare* al diritto e alla sua relazione con la realtà, in effetti, essa non possa fare a meno di rileggersi e arricchirsi – come del resto già fa – attraverso il contributo di altre discipline, come la teoria del processo, lo studio del linguaggio e della comunicazione, l'analisi sociologica delle narrazioni, e così via. È Bruner stesso a dircelo col suo contributo *What should psychology study, and why?* centrato sulla dimostrazione di come sia importante per la psicologia considerare non solo metodi investigativi tradizionali (interviste, analisi di laboratorio, etc.) ma anche "prendere lezioni" dagli antropologi, dai sociologi e dagli storici per "classificare" gli eventi con i quali dobbiamo convivere.

Questa riflessione va dunque in parte estesa anche al piano più strettamente metodologico, oltre che contenutistico, dal momento che la psicologia culturale, essa sola, non sembra in grado di proporre analisi della realtà del tutto "esaustive" rispetto alle esigenze delle scienze giuridiche (11). Se si considera, per esempio, lo studio della relazione tra *narrazione, cultura e diritto*, ci accorgiamo di quanto sia ardua l'analisi di questo trinomio quando essa non sia affidata alla particolare esperienza del ricercatore che abbia familiarità con categorie provenienti dall'una o l'altra disciplina (12). Lo dimostra la riuscita di un lavoro che può essere considerato unico nel suo genere, come *Minding the Law*, che approfitta dell'esperienza incontrovertibile di studiosi come Bruner ed Amsterdam, rispettivamente appartenenti all'area della psicologia e del diritto. Ciò detto, vale però anche la pena di provare a sgombrare il campo da equivoci interpretativi e generalizzazioni "di superficie" di cui, talvolta, questo tipo di prospettiva costituisce oggetto. Su tutti, l'identificazione della prospettiva costruttivista-narrativista con un approccio radicale o relativista o nichilista che nega l'esistenza della realtà

(13). Si è avuto modo di chiarire sia nel corso di numerosi dibattiti scientifici che negli scritti sul tema che in discussione non è qui l'esistenza di una realtà esterna ma il modo in cui il soggetto la costruisce e la ricostruisce attraverso la negoziazione sociale, un processo che è sì individuale e sociale, ma è soprattutto culturale dal momento che la cultura è sia "dentro" alla mente che "fuori" di essa, in qualunque modo vogliamo intendere le parole "dentro" e "fuori". La "provocazione" e il metodo costruttivista stanno dunque nel far luce su alcune dinamiche "opache" di acquisizione dei "dati reali" e sul modo in cui essi vengono "processati". L'invito è a guardare al di là del "già dato" o "stabilito", scavando piuttosto nel "quotidiano", in ciò che ci sembra "scontato" o "convenzionale" o "familiare" e pertanto "accettabile", col medesimo fine che gli stessi teorici (del diritto) proclamano: avvicinarsi il più possibile all'accertamento della *verità* (14).

È facile comprendere, d'altra parte, come si tratti di difficoltà e limiti che in generale sono da attribuire anche ai diversi metodi di investigazione di cui, fino a ieri, hanno disposto le discipline considerate nella loro "autonomia". L'interdisciplinarietà, nelle forme "manifeste" in cui viene praticata oggi, si potrebbe definire come una "scoperta recente", nel senso che solo da qualche decennio essa comincia ad essere riconosciuta ed accettata come vero e proprio "metodo" di indagine, capace di offrire risultati utili e "visibili" (15).

Il numero è idealmente diviso in due parti: una prima parte dedicata alla definizione di questioni epistemologiche, con i contributi di Bruner, Taruffo e Caruso; una seconda parte abbina la ri-costruzione di quadri teorici alla dimostrazione di casi pratici. Si tratta dei contributi di Mäkitalo, Schultz e Di Donato.

Ripartendo dal contributo di Bruner dal titolo *What should psychology study, and why?,* esso si interroga sui compiti della psicologia come "scienza" che ha come fine principale la "comprensione della natura umana". Si tratta di un compito arduo dal momento che la natura umana in sé non è di facile comprensione o comunque essa può essere compresa in molti modi, a volte tra loro incompatibili. Di fondo la condizione umana è modellata da fattori biologici, legati a speciali condizioni ambientali, ma al tempo stesso essa è forgiata da elementi simbolici o culturali che noi umani costruiamo. Ci emancipiamo in parte dalla nostra natura attraverso la nostra capacità di creare "mondi possibili": è come se fossimo vincolati dalla nostra natura ma liberati dalla cultura, attraverso un continuo processo dialettico di "obblighi" e "possibilità". La cultura stessa è in qualche misura vincolante per coloro che vivono sotto la sua protezione, dal momento che essa ha la funzione di mantenere l'ordine e la stabilità attraverso forme istituzionalizzate, come il

sistema legale che ha la funzione di punire ciò che è vietato. È la dialettica tra ciò che "è stabilito" e "ciò che è possibile" che crea tensioni, problemi, ma stimola anche la "creatività umana". Lo scopo della vita è trovare un compromesso tra lo stabilito e il possibile. Ed è a questa sfida che è chiamata a rispondere la psicologia nel ri-*cercare* la natura umana e la sua condizione. Sfida che essa può accogliere ampliando i suoi metodi e dunque aumentando il numero dei suoi interlocutori. Uno di questi è il diritto e la lettura delle sue pratiche. Bruner usa l'esempio della pena di morte per dimostrare come essa venga talvolta rappresentata alla gente comune come "parte di una guerra contro un crimine": il reo che deve essere punito è rappresentato come "un nemico all'interno del Paese" (p. 26) dalla Corte americana chiamata a giudicare il suo caso e l'amministrazione della giustizia stessa finisce dunque per tradursi in una "guerra contro un crimine". Questo esempio viene utilizzato da Bruner anche per dimostrare il ruolo giocato dallo *storytelling* nella rappresentazione della realtà in un processo con giuria. La proposta dell'A., nel descrivere come la psicologia dovrebbe essere rimodulata, è che essa includa dunque una "parte letteraria, antropologica, storica, nello studio dei modi quotidiani di classificazione degli eventi con i quali ci tocca convivere. Infatti si tratta di una lezione che virtualmente tutte le discipline che hanno a che fare con la condizione umana dovrebbero apprendere – incluso la più rigida di esse: diritto e giurisprudenza" (16)!

Ha una valenza epistemologica analoga il contributo di Taruffo dedicato alla *complessità della decisione giudiziaria*. Sebbene l'A. si apra, come di consueto, alla considerazione delle molteplici dimensioni che possono essere rappresentate in un processo giudiziario – quella della "costruzione narrativa" in primo luogo – egli svolge un articolato lavoro di "sintesi" per richiamarne la funzione primaria assunta dal processo, quella di accertamento della verità, cd. epistemica. Decidere un caso per il giudice vuol dire "risolvere una controversia secondo criteri legali e razionali controllabili [...] tale funzione si realizza in quanto il giudice opera una scelta – finale, nel singolo procedimento – tra diverse soluzioni ipoteticamente possibili del conflitto" (p. 30). Si tratta di una scelta motivata, vale a dire che il giudice è tenuto a "giustificare" la sua decisione alla luce di norme procedurali e principi costituzionali in virtù dei quali egli "costruisce la sua narrazione relativa agli aspetti fattuali e giuridici della decisione" (*ivi*). La narrazione che contiene la decisione segue uno schema che si articola in "affermazioni e risposte, mosse e contromosse, repliche e controrepliche" secondo un "ordine dialettico" disciplinato dalla legge processuale e di cui lo stesso giudice è, a vario titolo, parte. Tale struttura dialettica si ritrova nella stessa giustificazione finale che

è fondata su contenuti probatori. Questi ultimi naturalmente attengono ai fatti che determinano l'applicazione della norma. Cosicché tutto il processo risulta come "una complessa attività, alla quale partecipano vari soggetti, che ha carattere epistemico in quanto è finalizzata a stabilire la verità dei fatti rilevanti" (p. 32). In questo senso, il processo ha una natura in senso lato conoscitiva ed include "la raccolta degli elementi di conoscenza (le prove) che occorrono per fondare la decisione finale. Questa decisione, a sua volta, ha una chiara dimensione epistemica in quanto il giudice – nel decidere sui fatti della causa – dice quali enunciati di fatto sono veri e quali non lo sono, o anche quali non risultano dimostrati: la sua narrazione stabilisce la verità dei fatti che ne sono l'oggetto" (*ivi*). Il problema che Taruffo solleva è che non si tratta solo di un discorso enunciativo ma "giustificativo", di tipo complesso. In esso rientrano una "dimensione giuridica", fondata sull'individuazione, interpretazione e applicazione della norma; "logica", che può essere anche di tipo abduttivo oltre che inferenziale (p. 34); "assiologica", fondata su giudizi di valore e "determinazioni valutative del fatto" (p. 35) e per finire di "senso comune" (p. 37), dal momento che il giudice attinge inevitabilmente ad uno stock di conoscenze, comprensive di nozioni anche non giuridiche.

Offre una lettura complessa del rapporto tra "diritto e psicoanalisi", Caruso, con il suo contributo *Odd Couple: Law and Psychoanalysis*.

Benché fosse più interessato all'arte che al diritto non c'è dubbio che Freud abbia concepito l'inconscio come una legge arcaica. In questo senso il diritto appartiene alla vita psichica e, come la psicoanalisi può aiutare la comprensione del diritto, viceversa, anche la giurisprudenza può essere d'aiuto nella comprensione del funzionamento della psiche. Ne sono altrettanti esempi gli usi pratici della psicoanalisi in criminologia e psichiatria forense (ad esempio, per mettere in luce la personalità dei personaggi, l'affidabilità, la capacità di giudizio, come nel caso delle testimonianze) e l'utilità del ricorso ad essa nei casi di abuso su minori, violazione dei bisogni dei bambini, divorzio dei genitori, etc. Tuttavia al di là dei singoli casi nei quali è possibile vedere all'opera l'intersezione di queste due discipline, Caruso è più interessato a trattare nel suo contributo due aspetti più generali. Il primo riguarda il modo in cui l'uso della psicoanalisi e della psicologia psicoanalitica può gettare luce sul campo del diritto in sé, inteso come pratica sociale e come fonte di significati condivisi. Il secondo aspetto riguarda il modo in cui il dialogo filosofico e scientifico tra psicoanalisi e diritto, intesi come scienze umane, abbia anche implicazioni normative essendo ambedue le discipline interessate alla comprensione di ciò che è giusto o sbagliato nella vita umana e nella società. Posto in questi termini il dibattito sui rapporti che il diritto ha con la

psicoanalisi rispecchia il rapporto che il diritto ha con la psicologia. Caruso mostra che per esempio la relazione che gli avvocati intrattengono con la psicologia assomiglia a quella degli economisti: ambedue fanno uso di teorie che ammettono una qualche forma di psicologia ma queste assunzioni sono troppo spesso implicite e al massimo hanno a che fare con una psicologia ingenua piuttosto che scientifica. Proprio per esplicitare ciò che è implicito del diritto nella mente umana e ciò che è implicito della psicologia nel diritto e allo scopo di avviare un dibattito sui presupposti teorici del dialogo tra psicoanalisi e diritto l'autore avvia una dettagliata e ampia analisi storica a partire da Freud per passare al dibattito tra Freud e Kelsen, alla sociologia psicoanalitica alle origini del Freudo-marxismo in Russia all'esame i vari tentativi di produrre una filosofia del diritto psicoanaliticamente orientata, in America e in Europa, per terminare infine con l'uso della psicoanalisi nei *Critical Legal Studies*.

A mettere insieme metodi pedagogici e psicologici nell'insegnamento del diritto e categorie legali è Mäkitalo, in *Learning to make a case in law school: Categorizing events and actions in legal*. A partire da un esperimento condotto con studenti della Facoltà di diritto dell'Università di Göteborg, nell'ambito di un programma di Master in *legal education*, Mäkitalo dimostra, nella pratica, in che cosa consista l'attività di "categorizzazione" degli eventi nella costruzione di un caso giudiziario. Nel fare ciò, riparte dalle "teorie sull'apprendimento e lo studio del pensiero" specificando quale è il ruolo di ciò che si definisce "istituzionalizzazione" nel processo conoscitivo. L'A. tiene conto della circostanza che la *legal education* tende ad assolvere funzioni diverse, nei contesti diversi – (orientata al lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nell'Europa continentale, alla pratica professionale privata soprattutto nel contesto anglo-americano) – con altrettanti diversi modi di interpretare la conoscenza del diritto, sia pure a partire da una generalizzata tensione tra una concezione del "diritto come pratica professionale" e del diritto come "ambito accademico". Altrettanto diversi sono i modi in cui il diritto può essere insegnato: secondo un metodo tradizionale che separa il diritto da considerazioni di "politica del diritto"; o secondo un approccio più progressista secondo cui il diritto dovrebbe promuovere il cambiamento nella società. Indubbiamente lo studio critico del linguaggio così come insegnato nelle Facoltà di Diritto – riconosce Mäkitalo – offre strumenti "potenti" agli studenti che però al tempo stesso rischiano di rimanere "chiusi a prospettive sociali", a detrimento sia del funzionamento del dominio pubblico che "privato".

L'A. parte da una prospettiva socio-culturale che considera il linguaggio

come strumento di socializzazione e di "mediazione" di significati confliggenti oltre che come il più importante mezzo espressivo per un *lawyer*. Rimarca tuttavia che sebbene insegnare agli studenti a ragionare e partecipare ai discorsi legali sia uno dei compiti di una Facoltà di Diritto, si tratta di un compito assolto il più delle volte con ricorso a categorie implicite piuttosto che esplicite o riconoscibili. Mäkitalo propone come esempio l'insegnamento della procedura impiegata in genere come insieme di nozioni e regole da applicare "con precisione" piuttosto che come strumento strategico per raggiungere determinati obiettivi (p. 85), con il rischio di trasmettere agli studenti il falso convincimento che il compito del professionista del diritto sia semplicemente di trasformare fatti oggettivi di un caso in oggettive "regole di diritto" (p. 86).

Sulla scorta di queste riflessioni, Mäkitalo passa ad illustrare come, in definitiva, un caso sia ricostruito dagli studenti a partire da posizioni dialogiche differenti che tengono conto non solo di categorie legali, artefatti e strategie retoriche ma anche di posizioni individuali e rappresentazioni discordanti del mondo che divengono oggetto di negoziazioni tra di essi.

Shultz, a sua volta, offre un contributo "tecnico" di analisi delle strategie linguistiche e comunicative che vengono messe in atto in un procedimento penale minorile dimostrando i tipi di *defaults* che possono caratterizzare le comunicazioni che sono per definizione asimmetriche, come quelle che hanno per protagonisti gli adolescenti, con conseguenti difficoltà di comprensione che si generano a causa di linguaggi diversi (quotidiani/legali/gergo adolescenziale, maschile/femminile), e a causa di rappresentazioni diverse del mondo ma anche per via dei diversi scopi che gli attori processuali intendono realizzare. Col risultato che le parti coinvolte nel processo molte volte "non si intendono" tra loro e i giovani "imputati" hanno la sensazione di non essere "ascoltati" e a loro volta di non aver compreso neppure la funzione e il tipo di pena che essi sono chiamati a scontare. Schultz chiama in causa i fondamenti della comunicazione (le teorie di Watzlawick in particolare), dimostrando quali sono i punti deboli che generano una cattiva comunicazione e quali sono invece le strategie linguistiche e comportamentali per una buona ed "efficace" comunicazione (sia dal punto di vista della forma che dei contenuti). Dimostra infine l'influenza del contesto sulla riuscita della comunicazione invitando tutti i "partecipanti" – dal giudice ai rappresentanti legali, alla scuola – a discutere di un possibile modo congiunto o sinergico di dar corso ad "azioni legali".

Il numero si chiude col contributo di Di Donato che enfatizza la dimensione culturale del "processo", inteso come "luogo di confronto" di dinami-

che relazionali che sono improntate a codici di comportamento e a regole implicite che, nel *caso di V**, caratterizzano non solo il contesto di lavoro ma quello più ampio di vita. Il ricorso alla tecnica dello *storytelling*, improntata in questo caso a metodi etnografici (e in senso lato culturalisti) oltre che a spunti provenienti dallo strutturalismo e dalla critica letteraria, ha la finalità di mettere in luce la "funzione" delle *storie* (legali) di rin-*tracciare* la cultura, rendendo visibili le dinamiche contestuali dalle quali esse si originano e le soluzioni che i protagonisti si sforzano di mettere in atto a partire da una conoscenza – più o meno implicita – della cultura da cui essi provengono.

La ricchezza dei contributi di questo *special issue* – per i contenuti proposti e per i metodi utilizzati – costituisce la prova "vivente" che la ricerca interdisciplinare rappresenta una realtà *incontournable* oltre che "proficua" con la quale sia gli accademici che i pratici sono chiamati a confrontarsi. Il suo principale pregio è da rinvenirsi nella capacità di superare i dualismi e le divisioni – come quelli con cui ci si è confrontati all'inizio del nostro paragrafo – provenienti dalle prospettive scientifiche singolarmente considerate, attraverso la proposizione di paradigmi nuovi e metodi articolati, derivanti dall'intersezione dell'una e l'altra disciplina.

Ed è proprio dallo studio di queste intersezioni che possiamo comprendere come il diritto insegni alla psicologia quali siano le norme accettate all'interno di un paese che non solo permettono ma incoraggiano i cittadini a considerare accettabile un determinato tipo di comportamenti; quali siano invece le tipologie di condotte che possono essere considerate al di fuori o contro queste norme; ed infine quali sono i modi canonici per risolvere le controversie tra individuo e società quando questi comportamenti "devianti" vengono messi in atto. Dall'altra parte la psicologia insegna al diritto quali siano le ragioni che spingono le persone, date certe condizioni, sia a seguire le norme che a violarle, come esse stesse interpretino le proprie violazioni e quelle altrui e come infine cerchino, se lo cercano, un accordo per regolare opposti punti di vista. L'interazione tra queste due discipline ci dice ancora qualche cosa in più: quali sono quelle deviazioni delle norme che localmente diventano normative e accettabili e che permettono ai cittadini, attraverso ripetute violazioni dalla norma non sanzionate dal diritto, di creare una seconda forma di diritto (implicito o tacito) spingendo un sistema giuridico a modificarsi in modo tale da poter inglobare tali violazioni nel proprio *corpus* di leggi. In questo modo non solo il diritto sancisce alcuni parametri in base ai quali si svolge il ragionamento morale (per esempio definendo le prerogative ed i limiti della responsabilità degli atti), non solo la psicologia obbliga il diritto a riconoscere il modo in cui le persone interpretano le regole, le

seguono o decidono di violarle, giustificando attraverso apposite strategie le ragioni di tali violazioni (ad esempio ricorrendo proprio ai limiti del senso della responsabilità individuale) ma ambedue formano una sorta di dialogo permanente e conflittuale che spinge alla modificazione sia dei sistemi giuridici sia dei comportamenti dell'individuo.

Note

1. Il paper in discussione era *Evidence and Truth in Civil Litigation*, non pubblicato.
2. Cfr, Bruner, J. (1992). A Psychologist and the Law. *N. Y. L. Sch. L. Rev.*, *37*, 173-175.
3. Id., p. 182.
4. Le teorie narrative sono in una certa misura considerate come un'inversione delle teorie positiviste e del metodo empirista. Con particolare riferimento alle teorie di Hayden White, Lorenz argomenta che la narrazione ha valore di "metafora"; essa non possiederebbe un contenuto "cognitivo" basato su una sorta di rappresentazione fotografica della conoscenza. Persino la narrazione storica avrebbe un valore metaforico e dunque non possiederebbe il valore della verità. Cfr. Lorenz, C. (1998). Can Histories be true? Narrativism, Positivism, and the Metaphorical Turn. *History and Theory*, *37* (3), 309-329.
5. Particolarmente utile è la ricostruzione operata da Smorti sull'origine della prospettiva culturale in Psicologia, con le sue derivazioni esterne (il riferimento è ai rapporti con l'antropologia) ed interne (il riferimento è alle concettualizzazioni sui rapporti tra mente e cultura, proposte da alcuni psicologi, tra cui Bruner). Cfr. Smorti, A. (2004). Definizioni popolari e definizione scientifica delle parole. In M.B. Ligorio (Ed.). *Psicologie e cultura* (pp. 35-40), Roma: Edizioni Carlo Amore-Firera Publishing Group.
6. Si vedano come esempi di saggi pubblicati nella Cinical Law Review: Alper, T., Amsterdam, A.G, Edelman, T., Hertz, R., Shapiro Janger, R. et al. (2005). Stories Told and Untold: Lawyering Theory Analyses of the First Rodney King Assault Trial. *Clinical Law Review*, *12* (1); Amsterdam, A. (1994). Telling Stories and Stories About Them. *Clinical Law Review*, *1* (9). Come espressione compiuta di questo approccio si veda su tutti: Amsterdam, A.G. & Bruner, J. (2000). *Minding the Law*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

7. Si è detto, in precedenti occasioni, dell'incidenza, anche nel panorama italiano, dell'approccio culturalista e narrativista rispetto alla diffusione di quel movimento più generale che è il Legal Storytelling: cfr. Bruner, J. (2002). *La fabbrica delle storie*. Roma-Bari: Laterza; per la lettura dei casi giudiziari come "storie" cfr. Di Donato, F. (2008). *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel "processo"* (pp. 64-65). Milano: Franco Angeli; sull'attività di clienti e avvocati nella costruzione delle narrazioni processuali, cfr. Id. (2011). Constructing legal narratives. Client-lawyer's stories (pp. 111-131). In A. Wagner & L. Cheng (Eds.). *Exploring Courtroom Discourse, Law, Language and Communication*. Farnham: Ashgate, e, in collaborazione con Scamardella, F. (in press). Il silenzio a più voci nelle narrazioni di clienti e avvocati. In Casucci, F. (Ed.). *Il silenzio significativo tra diritto e letteratura*. Si tratta di contributi ascrivibili in senso ampio all'area della sociologia del diritto e delle professioni legali. Nell'area della legal theory oltre che della teoria del processo, si segnala Taruffo, M. (2009). *La semplice verità*. Roma-Bari: Laterza, in particolare il cap. II dedicato alle narrazioni processuali.
8. Con riferimento all'area americana, è opportuno precisare che l'approccio di "diritto e narrazione", nel significato cui si è fatto sopra riferimento non è l'unico naturalmente. Esistono importanti contributi ispirati piuttosto alla narratologia di scuola formalista (modello russo e francese), riconducibili, per esempio, a Peter Brooks, cfr. Brooks, P. (2004). *Trame* (tr. it. di D. Fink). Torino: Einaudi, anche in collaborazione con Geewirtz, P. (1996) *Law's Stories*. New Haven: Yale University Press. Alla Scuola di Chicago, è invece ascrivibile il lavoro di James Boyd White, considerato come il fondatore o il neo-fondatore del movimento di Law and Literature (da ultimo, cfr. *Quando le parole perdono il loro significato*, tr. it. di B. Pozzo. Milano: Giuffré, 2010). Una significativa rassegna degli indirizzi citati è stata fatta da Ceserani (*Convergenze*. Milano: Mondadori, 2009, in particolare pp. 154 e ss.) che mette in luce la molteplicità di campi che risultano attraversati o connessi alla letteratura.
9. Per quanto riguarda il contributo specifico della psicologia nello studio del diritto, in Italia, se ne può registrare un uso "tecnico" piuttosto che "epistemologico", nel senso da noi considerato. Il riferimento è a quelle due prevalenti tendenze che sono, da una parte, la "psicologia giuridica" – che studia il comportamento del reo, la testimonianza, il ragionamento giudiziario, i procedimenti penali minorili, etc. – e, dall'altra, lo studio delle rappresentazioni sociali della giustizia (es. il potere giudiziario, il

funzionamento degli uffici giudiziari, le opinioni della gente comune sulla giustizia, etc.).

10. Contributi specifici vengono da autori come Ost (si consideri su tutti *Raconter la loi*. Paris: Odile Iacob, 2004); in Italia si assiste ad una diffusione relativamente recente di studi e ricerche ascrivibili all'ambito di Diritto e Letteratura. Si citano a titolo esemplificativo gli atti dei primi due convegni dell'Italian Society of Law and Literature: "Diritto e Letteratura. Prospettive di ricerca", Atti del Primo Convegno della Italian Society for Law and Literature (a cura di C. Faralli e M.P. Mittica). Roma: Aracne, 2010; "Diritto e Narrazioni. Temi di diritto, letteratura e altre arti". Atti del Secondo Convegno della Italian Society for Law and Literature (a cura di M.P. Mittica). Ledizioni, 2011. Uno specifico dibattito sul connubio tra "diritto e costruzione narrativa" posto a fondamento delle connessioni tra "diritto e letteratura" si è tenuto nel 2009 all'Università di Trieste. A citare le teorie culturaliste e narrativiste a fondamento delle proprie tesi è, in particolare, Mittica (2010): cfr. Diritto e Costruzione narrativa. La connessione tra diritto e letteratura. *Tigor: rivista di scienze della comunicazione, II* (1).
11. In questo senso non costituisce un problema accogliere le critiche che talora vengono mosse dai teorici del diritto. Si veda come esempio il contributo proposto qui da Taruffo (pp. 29-44).
12. Sul punto cfr. Di Donato, F. (2011). Diritto, cultura, letteratura: una proposta di analisi narrativa (pp. 47-69). "Diritto e Narrazioni. Temi di diritto, letteratura e altre arti". Atti del Secondo Convegno della Italian Society for Law and Literature (a cura di M.P. Mittica), Ledizioni.
13. Altro esempio di critica, risalente ad alcuni dei primi impieghi della narrazione nel diritto, è la riduzione della prospettiva narrativista ad una prospettiva coerentista. Si veda, per esempio, Jackson, B. (1988). *Law, Fact and Narrative Coherence*. Merseyside: Deborah Charles Publications.
14. È in questa prospettiva epistemologica che gli orientamenti di psicologia sociale e culturale qui citati vengono adottati in Di Donato, F. *La costruzione*, cit. D'altra parte, a riconoscerne l'utilità, sia pure in una prospettiva analitica differente, è anche Taruffo, M., *La semplice verità*, cit.
15. In questo senso, è interessante il quadro di sintesi che propone Ceserani a favore di una cultura dell'interdisciplinarietà (*Convergenze*, cit., pp. 1-21).
16. Traduzione letterale nostra. Cfr. Il testo dell'A. a p. 23, infra.